

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“SOS INFANZIA NEL MONDO”

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Associazione denominata: “SOS INFANZIA NEL MONDO”.

A seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, (di seguito indicato come “Runts”), l'acronimo “APS” deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi “S.O.S. INFANZIA NEL MONDO APS” e successivamente pertanto l'Associazione, nella propria denominazione, farà uso, in ogni comunicazione e manifestazione esterna a sé stessa ed i qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare della locuzione “APS”.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 2 – Sede legale e Sedi operative

L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via Vincenzo Tomassini n.12.

Il trasferimento della sede legale nella medesima città di Roma non comporta modifica statutaria.

Il consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere sedi operative in Italia o all'estero.

Articolo 3 -Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fino allo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

Articolo 4 -Finalità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ammette discriminazioni, non persegue alcun fine commerciale o di lucro.

Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione, al fine di perseguire i propri scopi potrà svolgere le seguenti attività così come elencate e richiamate dal Dlgs 117/2017 art 5 comma 1 e lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione in particolare realizza tali attività di interesse generale mediante il:

-perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel capo della beneficenza, dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria e dell'istruzione a favore di persone in condizione di svantaggio fisico, psichico e sociale, presenti sia sul territorio italiani che in Paesi stranieri, anche mediante organizzazione attività sociali e turistiche, culturali e religiose.

raccolta aiuti umanitari in favore di popolazioni appartenenti a collettività estere svantaggiate in ragione di crisi umanitarie, guerre, carestie, con particolare riguardo ai bambini in condizioni di via private dell'assistenza sui bisogni essenziali e primari;

beneficenza, sia attraverso prestazioni di carattere erogativo in denaro in natura a favore di persone indigenti, finalizzate ad alleviarne le condizioni di bisogno, nonché mediante a concessione di erogazioni gratuite in denaro, con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art.5 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n.17 (codice del Terzo Settore), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, con particolare riguardo a quelli di aiuto umanitario a persone appartenenti a collettività estere svantaggiate;

-attività di assistenza all'infanzia e di promozione dell'istruzione anche attraverso lo strumento del cd. "sostegno a distanza", diffondendo e attuando programmi di cooperazione ed educazione allo sviluppo a livello nazionale ed internazionale, finalizzati principalmente alla prevenzione dell'abbandono del minore e diretti ad assicurare la permanenza, per quanto possibile, del bambino nella sua famiglia d'origine oppure, secondo le situazioni, in una famiglia adottiva o affidataria del suo Paese, ai sensi della normativa internazionale in materia ed in particolare della Convenzione ONU sui diritti di fanciullo del 1989;

- Utilizzo delle proprie strutture per accoglienza umanitaria ed erogazione corsi formativi.

-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Articolo 5 – Patrimonio

L'Associazione trae i mezzi per conseguire le proprie finalità:

a) dalle quote e dai contributi associativi;

- b) dai beni o contributi che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da privati o dallo Stato o da enti o istituzioni pubbliche, da organismi internazionali, questi ultimi finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) da rimborsi derivanti da Convenzioni;
- f) da donazioni e lasciti testamentati.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 – Associati

Possono essere associati persone fisiche, enti riconosciuti e non riconosciuti di diritto privato tra cui fondazioni, comitati, associazione ed ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, in numero illimitato, che condividano le suddette finalità ed intendano partecipare alla concreta attuazione dello scopo sociale in quanto mossi da spirito di solidarietà.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.

Sono associati tutti i soggetti che, previa domanda motivata, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Tutti gli associati hanno l'obbligo morale e giuridico di versare, all'atto dell'ammissione, la quota associativa ed i contributi associativi annuali che verranno annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché è quello di restare la propria opera a favore dell'Associazione rispettando le norme di legge e quelle stabilite dal presente Statuto.

Tutti gli associati, inoltre, hanno diritto di partecipare alla vita associativa nelle sue varie espressioni esercitando il diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali, dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendo richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza, esclusione, scioglimento ed estinzione degli Enti partecipanti.

L'associato può recedere in qualsiasi momento; è tuttavia tenuto al pagamento del contributo associativo annuale relativo all'anno in cui si verifica il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto o via mail al Presidente del Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato in mora nel pagamento di due contributi associativi annuali è considerato decaduto da ogni effetto.

In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti nei confronti dell'associazione, di inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli Organi sociali o in presenza di gravi motivi, l'associato può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione stata deliberata.

L'escluso può fare ricorso contro l'esclusione dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa.

Gli associati recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vicepresidente;
- d) il Segretario;
- e) l'Organo di Controllo, ove nominato;
- f) il Revisore, ove nominato.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie ed è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo annuale.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- l'approvazione del rendiconto annuale e preventivo e consuntivo, o del bilancio di esercizio, ove richiesto;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- la nomina dei Consiglieri, fissandone il numero prima dell'elezione, e del Segretario;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo e del Revisore;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, ad essa demandato per legge, per Statuto o per richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione, la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori;
- ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, a esse demandato per legge, per Statuto o per richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

È possibile conferire delega per la partecipazione ed il voto in assemblea ad un altro associato. Ciascun associato può rappresentare un numero illimitato di altri associati.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo, o del bilancio di esercizio, ove richiesto. È altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, da almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a tutti gli associati, con preavviso di almeno sette giorni, mediante invito a mezzo lettera raccomandata, contenente gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo di adunanza.

La convocazione può essere inviata anche a mezzo telefax o per posta elettronica.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale redatto dal Segretario.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza.

È ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Inoltre, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio o audio video collegati a cura dell'associazione e le istruzioni per collegarsi telematicamente, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'assemblea si intenderà comunque validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, ove nominato.

a) Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri eletti tra gli associati dell'Assemblea per la durata di tre anni .

I Consiglieri possono percepire emolumenti per l'attività prestata nei limiti di cui al D.P.R. n 645/1994 e dal D.L. n.239/1995 convertito dalla Legge n.336/1995 s.m.i.

I Consiglieri possono rinunciare alla carica loro conferita, comunicando per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un proprio membro, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante cooptazione ed il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea nella quale dovrà essere portato all'ordine del giorno l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; il Consigliere cooptato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e preventivo, o del bilancio di esercizio, ove richiesto, all'ammontare delle quote d'iscrizione e dei contributi annuali dei soci.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e di principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Spetta altresì al Consiglio Direttivo:

- nominare, tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, ove ciò non sia fatto dall'Assemblea in sede di elezione;

- studiare e formulare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre progetti idonei al raggiungimento delle finalità statutarie secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- determinare le quote di iscrizione ed i contributi annuali dovuti dagli associati;
- ammettere i nuovi associati in base alle relative domande;
- predisporre il rendiconto preventivo e consuntivo annuale e, ove, richiesti, il bilancio di esercizio e la relativa relazione illustrativa, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, ove nominato.

Il consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, ove nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

b) Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alla liti, per qualsiasi ordine e grado di giurisdizione.

Spetta altresì al Presidente:

- convocare l'Assemblea e presiederla;
- convocare il Consiglio Direttivo e presiederlo, ponendo l e materie da trattare nelle adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazione adottate dal Consiglio Direttivo, firmando, gli atti necessari e facendo quant'altro si rendesse opportuno e necessario con facoltà di sostituire i procuratori speciali o ad negotia per singoli atti o categorie di atti;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- curare l'osservanza del presente statuto, promuovendo le opportune modifiche qualora si rendessero necessarie;
- provvedere ai rapporti con le Autorità tutorie;
- adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno e necessario riferendosi, nel più breve tempo possibile, al Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente ne assume transitoriamente i compiti: il Consiglio stesso provvede tempestivamente ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea.

c) Il Segretario

Il Segretario redige verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la tenuta; provvede, d'intesa con Presidente, alla formulazione dell'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo; prepara la documentazione da presentare all'Assemblea.

Inoltre egli coadiuva il Consiglio Direttivo nelle attività necessarie all'amministrazione dell'Associazione ed esegue le decisioni del Consiglio direttivo per la parte amministrativa.

d) Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge ed in particolare ove siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art.30, secondo comma, D.lgs. 117/2017, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento, sull'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs 117/2017 .

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezioni e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto di tre membri almeno un membro deve essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art.2399 cod.civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

e) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge ed in particolare ove siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art.31 D.Lgs. 117/2017, salvo il disposto del comma sei dell'art.30 del citato decreto o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una

società di revisione iscritti nell'apposito registro, muniti dei requisiti di legge, che esercita la revisione legale dei conti.

Articolo 8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Articolo 10 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un rendiconto consuntivo o, ove ne ricorrano i presupposti di legge, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi ed oneri dell'Ente; il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il rendiconto consuntivo, o il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione

degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Il rendiconto preventivo e consuntivo e il bilancio di esercizio, ove previsto, devono restare depositati presso la sede dell'Associazioni nei 15 (quindici) giorni che precedono la data fissata per la riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 11 – Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, individuati con delibera del Comitato direttivo su conforme parere dell'Ufficio del Registro del Terzo Settore o di altro Organismo competente ai sensi della normativa vigente in materia e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 12 – Norme Applicabili

Per tutto quanto non contemplato nello Statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice del Terzo Settore, a quelle del capo II e III del Titolo II del libro primo del codice civile ed ad ogni disposizione di legge vigente in materia.